



# SERVIZIO CENTRALE ANTICRIMINE

II Divisione - 2<sup>a</sup> Sezione

Dall'analisi della relazione tecnica del C.T. Giovanni DENARO, nominato dal collegio difensivo di IANNOTTA Luciano, emergono alcuni elementi degni di riflessione.

Preliminarmente appare utile rammentare che:

- a) quanto di seguito riportato va ad integrare la precedente trasmissione del 20.9.2022 concernente la memoria difensiva dell'Avv. ANTINUCCI, depositata presso il Tribunale di Roma il 16.3.2022;
- b) alla metà degli anni '90 risalgono le prime manifestazioni di pericolosità di IANNOTTA Luciano (vds Cap. I - Informativa di reato inoltrate all'A.G. proposta misura di prevenzione);
- c) il periodo di pericolosità accertato (metà degli anni '90 - 2020) costituisce la cornice entro cui far confluire gli accertamenti patrimoniali compiuti, con differenze rilevanti nel caso di pericolosità semplice o qualificata, come indicato da numerose sentenze (*ex multis* Corte di Cassazione, Sez. Unite, 4880/2014, *Spinelli*)<sup>1</sup>.
- d) le Banche dati in possesso alle FF.PP. rendono "possibile" avviare gli accertamenti in periodi diversi ed in particolare dal 1997 (per quanto concerne Punto Fisco - sezione dichiarazione dei redditi), per poi compiere i dovuti riscontri con gli ulteriori dati acquisiti mediante le diverse Banche Dati in possesso;
- e) la consultazione dell'Anagrafe dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate è stata compiuta nel 2021, per il periodo antecedente di almeno 10 anni, poiché gli Istituti di credito, per l'acquisizione della documentazione bancaria, sono soliti trasmettere risultanze relative agli ultimi 10 anni (vds decreto accertamenti patrimoniali a firma congiunta del Questore di Latina e del Procuratore della Repubblica di Roma del 18.11.2020 e documentazione bancaria - All. 52 della proposta di misura di prevenzione);
- f) riguardo l'accesso alla documentazione amministrativa acquisita con formale richiesta alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico - Finanziaria del 22.6.2022 (vds All. 1 memoria difensiva) a margine della quale è emerso che "a seguito di approfondimenti eseguiti e dall'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da IANNOTTA Luciano, in data 22.3.2016, nell'ambito del p.v. di assunzione di informazioni, ex artt.28-29 del D.P.R. 148/1988, non sono state ravvisate inadempienze in materia di antiriciclaggio e pertanto, l'attività di controllo si è conclusa senza alcuna segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Autorità pro tempore competente ad irrogare le sanzioni previste", si ritengono utili alcune precisazioni.

<sup>1</sup> Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, affermata la natura preventiva della confisca, hanno desunto la necessità della correlazione temporale tra la pericolosità sociale e l'epoca d'acquisto dei beni, attraverso l'espreso richiamo ai principi della CEDU: "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato" (Corte di Cassazione, Sez. Unite, 4880/2014, *Spinelli*). Regola di diritto ulteriormente precisata dallo stesso giudice di legittimità che, in un successivo arresto, ha sostenuto la confiscabilità non soltanto dei beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità del soggetto, ma anche di quelli entrati nel patrimonio del proposto in un momento successivo, purché risulti che tali acquisti siano stati effettuati con la 'provvista' accumulata grazie all'attività delittuosa (Cass., Sez. II, sent. 13 marzo 2018, n. 14165).

Nell'ambito del Procedimento di prevenzione iscritto nei confronti di IANNOTTA Luciano sono state acquisite le segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi dell'art 35 D.Lgs. 231/2007, riguardanti il proposto e le persone fisiche e giuridiche gravitanti nella sua orbita di interesse, presenti agli atti del P.P. nr. 26386/2018<sup>2</sup> (vds all. 53 proposta misura di prevenzione nr. Prot. 88886/2021 del 24.2.2021 Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economica - Finanziaria di Latina). Premesso che le singole segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) sono state ampiamente descritte nella proposta di misura di prevenzione, cui si rinvia, appare opportuno evidenziare il differente campo di applicazione della normativa di cui al D.P.R. 148/1988 "Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria" (in particolare, degli artt. 28-29, richiamati dal C.T.) rispetto al D.Lgs. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

g) gli scriventi hanno utilizzato un criterio univoco, che ricalca il dettato normativo di cui all'art 20 D.lgs. 159/2011, ai sensi del quale "... il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato rispetto al REDDITO DICHIARATO (n.d.r. a fini fiscali) o all'ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego ...", laddove il C.T. di parte valuta i redditi dichiarati (ai fini contributivi) o, a seconda dei casi, anche quelli a fini fiscali;

h) i due requisiti della sproporzione e del reimpiego di proventi illeciti possono coesistere oppure esser alternativi (art 20 e 24 D.Lgs 159/2011). Nel caso di specie, come delineato ampiamente nella proposta, sussistono entrambi i requisiti oggettivi. Sebbene la consulenza tecnica di parte "tenda ad annullare" il requisito della sproporzione, non considera, di contro, che IANNOTTA Luciano, nell'arco temporale considerato (1997-2020), ha manifestato espressioni di pericolosità semplice e qualificata mediante la commissione di numerose condotte illecite di matrice lucro genetica, le quali, anche in mancanza di accertamento della responsabilità penale, costituiscono gli "elementi di fatto" indispensabili ai fini dell'applicabilità della misura di prevenzione. Si richiamano, in questa sede, i procedimenti penali in cui è stato imputato IANNOTTA Luciano, che, benché conclusi con dichiarazioni di prescrizione o archiviazione, consentono una valutazione circa la commissione del fatto reato di matrice lucro genetica. Ed invero, la pericolosità sociale del soggetto, per costante giurisprudenza, è "riscontrabile" anche attraverso tali definizioni processuali, come del resto pienamente accolto dal Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, che ha disposto il sequestro nei confronti del proposto (rif. Cap. I, Cap.II par. 2.1 – 2.4 e vds nel dettaglio pagg. 11-115 proposta di prevenzione patrimoniale).

Tanto premesso, si procede nel proseguo ad analizzare quanto rilevato dal C.T. in ordine al calcolo sperequativo effettuato dagli organi proponenti (vds pag. 38 e ss. relazione di consulenza).

In primo luogo, con riferimento a IANNOTTA Luciano, il C.T. ha fornito documentazione bancaria relativa a:

- 1) libretto di risparmio emesso da Istituto bancario S.Paolo di Torino nr. 427 matr 7100243 intestato a IANNOTTA Luciano ed aperto il 23.8.1993 con saldo, alla data del 11.1.1994, di lire 64.039.280 pari ad € 33.073,52) (vds All. 11 relazione tecnica).

Tuttavia, sussistono dei dubbi circa la disponibilità di tale somma nel 1997, poiché l'ultima movimentazione risale proprio al 11.1.1994 con il saldo attivo sopraindicato e dalla stessa non si

<sup>2</sup> Iscritto a carico di IANNOTTA Luciano ed altri.